
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Produzione documentale giudiziale equivale alla sottoscrizione?

La produzione del documento ad opera della parte che non l'ha sottoscritto comporta l'equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizione, dovendosi ritenere che il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto, con la conseguenza che la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta.

Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013

...omissis...

Il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnava i termini ex art.183 c.p.c.; quindi, ritenuto di dover procedere preliminarmente alla decisione sulla questioni preliminari di rito, fissava l'udienza del 18.7.2013, nella quale le parti xxx introduttivi ed il G.I tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

1. SUSSITENZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il decreto ingiuntivo è fondato sulla lettera di incarico (doc.2 opponente) predisposta xxxin data 11.5.2006 con la quale il predetto formula la seguente proposta: sono a comunicare la mia disponibilità allo svolgimento delle

prestazioni professionali necessarie per la conclusione della progettazione e gestione delle varianti, previa verifica normativa, e per la relazione della relativa variante di fine lavori inerente l'edificio di Vs. proprietà in corso di realizzazione in Comune di xxxxx. Ciò premesso, tenendo conto dell'incarico già conferitomi in merito alla direzione dei lavori, per le prestazioni sopra esposte sono ad indicare un compenso professionale forfetario pari ad Euro 4.500,00. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo delle normali spese di copisteria, vale a dire le copie necessarie per le pratiche amministrative ed una per il committente; per eventuali copie aggiuntive i costi verranno sostenuti direttamente dal committente. xxxxxIl pagamento avverrà contestualmente alla consegna della pratica presso la pubblica Amministrazione.

Il precedente contratto concluso in data 26.4.2006 (Doc.1) riguardava le seguenti prestazioni:

1. redazione del computo metrico e redazione del capitolato d'appalto;
2. completamento della direzione lavori oltre il grezzo già eseguito;
3. integrazione ed aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento;
4. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Trattasi all'evidenza di due prestazioni professionali del tutto differenti ed autonomamente esplicitate xxxxx il primo quale progettista, il secondo quale direttore lavori e incaricato dell'integrazione ed aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.

Del resto l'ingxxxx nel ricorso per ingiunzione, nel richiamare anche il secondo e diverso incarico di cui sopra, dichiara espressamente di riservarsi separata azione, ben conscio della presenza di clausola compromissoria.

L'autonomia dei due negozi deriva, oltre che dalla natura differente delle prestazioni, *ut supra* illustrate, dalla autosufficienza della regolamentazione pattuita per ciascuno di essi, mentre il semplice riferimento all'incarico già conferito per la direzione dei lavori operato dall'Ing. xxxx significa semplicemente che di tale incarico si tiene conto per la determinazione onnicomprensiva del compenso professionale indicato per la fase progettuale relativa conclusione della progettazione e gestione delle varianti e per la redazione della variante di fine lavori.

In altre parole si dà soltanto atto che tra le parti è in essere un altro rapporto contrattuale di più ampia portata ed entità, ma non che la prestazione indicata nella scrittura dell'11.5.2006 sia in qualche modo complementare ed accessoria, potendo essere svolta da qualsiasi altro professionista dotato delle necessarie competenze.

Del resto se i committenti avessero inteso estendere le clausole, tra cui quella compromissoria, del precedente contratto anche alla proposta de quo, avrebbero potuto fare espresso richiamo, considerata la professione di avvocato svolta da entrambi.

Difetta quindi la possibilità di estendere anche all'incarico di progettazione e gestione delle varianti le clausole vigenti per il rapporto di direzione lavori e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Del resto la giurisprudenza ha sempre sostenuto che le clausole compromissorie vadano interpretate in senso restrittivo.

Anche qualora i due rapporti dovessero ritenersi collegati, il che non pare in forza delle ragioni esposte in seguito, deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a

controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola.

In particolare per il caso di collegamento negoziale ...omissis...

Domandandosi se la clausola, contenuta in uno dei contratti collegati e diretta a stabilire la giurisdizione di un giudice diverso da quello precostituito per legge, possa estendersi anche al contratto collegato, le Sezioni Unite escludono che il patto di proroga relativo a un contratto possa trovare applicazione anche per il contratto collegato. Infatti, tale tipo di patto regola profili processuali, separati e distinti dai profili sostanziali, cui attiene, ex adverso, il nesso di interdipendenza tra i contratti. In particolare, non può giustificare l'estensione della clausola di deroga alla giurisdizione anche al contratto collegato la sussistenza stessa del collegamento volontario. L'essenza del collegamento consiste nella realizzazione di una funzione complessa e unitaria mediante una pluralità di contratti che pur conservano ciascuno la propria individualità, nonché la propria causa, in modo tale che le vicende che riguardano un contratto, come la nullità, l'annullamento, la rescissione e la risoluzione, si ripercuotono sull'altro. Tuttavia, gli effetti del collegamento non si estendono alla competenza giurisdizionale, né il collegamento può avere un'estensione intrinseca fino ai profili processuali degli assetti di interessi regolati. Con questa pronuncia, la Cassazione si uniforma all'indirizzo prevalente, invalso nella sua giurisprudenza in materia di estensione della clausola compromissoria, chiarendo che, riferendosi la clausola compromissoria ad un contratto diverso da quello cui accede, si finirebbe per attribuire prevalenza a un criterio obiettivo, quello del collegamento negoziale, rispetto al criterio soggettivo di interpretazione dell'intento delle parti in base agli artt. 1362 ss. C.C..

Respinta quindi la prima eccezione processuale, occorre occuparsi delle questioni di legittimazione attiva e passiva sollevate dagli oppositori.

Con riferimento alla prima, l'intestazione del ricorso per ingiunzione testualmente indica l'ing.xxxx, la sua partita iva ed il suo codice fiscale, nonché, per quanto occorrer possa, la xxxx s.r.l., con sede nel medesimo luogo, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. xxxxx con relativo e differente numero di partita iva e codice fiscale.

La lettera di incarico, pur essendo su carta intestata della società, non fa alcun riferimento ad essa, ma al contrario l'ing. L. dimostra implicitamente di agire in proprio parlando sempre in prima persona e mai quale rappresentante legale della società.

Non sussiste quindi la legittimazione attiva anche della società xxxx xxx., ma del solo ing. xxxx il che peraltro poco incide, essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto da entrambi.

Quanto alla legittimazione passiva, la lettera di incarico è stata prodotta dagli oppositori con la sola firma della controparte, mentre nulla reca nello spazio riservato per accettazione ad Avv.to xxxx

In primo luogo si osserva che secondo pacifica giurisprudenza la produzione del documento ad opera della parte che non l'ha sottoscritto comporta l'equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizione, dovendosi ritenere che il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto, con la conseguenza che la

domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta (Cass. 22223/2006¹).

...omissis....

Ad abundantiam si può affermare che in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell'apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell'altro coniuge solo qualora si verificano le seguenti condizioni :a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell'apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver ommesso di accertare, in contrasto con la stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose(Cass. 3471/2007²).

Superate le questioni preliminari di natura processuale, il merito dell'opposizione riguarda esclusivamente l'inadeguatezza, sotto forma di negligenza ed imperizia, delle prestazioni svolte dall'Ingxxxxxxx in forza del primo contratto di direttore lavori, concluso in data 26.4.2006, e non l'incarico di cui alla lettera dell'11.5.2006 azionata monitoriamente, afferente il rilascio del titolo edilizio e quindi come tale del tutto autonomo rispetto al precedente. Proprio in ragione della diversità ed autonomia delle prestazioni deve infatti escludersi un vero e proprio collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.

Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano

¹ La massima ufficiale così recita: *con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore", l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi. Tale principio, peraltro, non opera se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita al momento della produzione, perché la morte determina l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile ex art. 1329 cod. civ.), rendendola non più impegnativa per gli eredi.*

² La massima ufficiale così recita: *in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell'apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell'altro coniuge solo qualora si verificano le seguenti condizioni: a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell'apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver ommesso di accertare, in contrasto con la stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose.*

conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent" (Cass. 7255/2013³).

Ne consegue che i presunti inadempimenti riguardanti il primo rapporto, in quanto concernenti la responsabilità del direttore dei lavori, non possono essere estesi anche all'incarico di progettazione delle varianti, tenuto conto che l'ing. U. subentrava in corso d'opera ad un precedente professionista incaricato dalle parti oppponenti, e che quindi non possano essere esaminate nel presente giudizio le doglianze relative ad errori di contabilità e danni conseguenti.

Quanto infine alla asserita errata quantificazione del credito ingiunto, cui non potevano secondo la tesi attorea essere applicati gli accessori di legge, la tesi si scontra con il dato documentale.

E' vero che la proposta 11.5.2006 indica un compenso forfetario pari a Euro 4500,00 ma nulla dice sugli oneri fiscali, mentre espressamente ricomprende in tale importo le spese di copisteria, nel numero indicato di due.

Deve quindi ritenersi vero il contrario, ossia che solo una esplicita comprensione degli oneri accessori avrebbe potuto escludere che il pagamento degli stessi fosse dovuto da controparte, essendo il professionista iscritto all'albo tenuto per legge al pagamento dell'IVA e della cassa di previdenza.

Il decreto ingiuntivo va quindi confermato, seppur limitatamente ai rapporti tra l'ing. U. e gli oppponenti.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte oppponente in considerazione della sua soccombenza.

p.q.m.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

conferma il decreto ingiuntivo opposto a beneficio del solo Ingxxxxxxx

Condanna gli oppponenti, in solido stante l'interesse comune, delle spese di lite che liquida per l'intero in Euro 100,00 per spese, Euro 550,00 per fase di studio, Euro 350,00 per fase introduttiva, Euro 550,00 per fase istruttoria, Euro 700,00 per fase decisoria, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2013.

³ La massima ufficiale così recita: *il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent".*